

Bari, 14/03/2022

Al Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco
della PUGLIA
D.G. Dott. Ing. Giampietro BOSCAINO
BARI
dir.puglia@cert.vigilfuoco.it

Oggetto : Nota DIR-PUG.. n. 6534 del 24.02.2022 - Riscontro nota DIR-PUG. n..7414 del 03.02.2022 –
Comunicazione e richiesta di ulteriori precisazioni

Egregio Direttore,

in riscontro alla nota in oggetto, spiace riproporre l'argomento tuttavia esso richiama particolare attenzione da parte del personale motivo per cui appare necessario svolgere alcune ulteriori precisazioni e considerazioni rispetto al contenuto della nota indicata e che meritano un aggiuntivo approfondimento e confronto al fine di dipanare ogni possibile interpretazione.

Pur con ogni favorevole predisposizione interpretativa dell'art 46 comma 2) del DPR 64/2012 citato si evidenzia che la norma richiamata rinvia le modalità e le procedure di impiego, i corsi di formazione e di aggiornamento professionale, la durata ed il mantenimento dei brevetti all'adozione di un apposito Decreto da parte del Capo Dipartimento del quale, allo stato, la scrivente non è a conoscenza sottolineando la circostanza che qualora noto avrebbe sicuramente evitato la segnalazione sindacale delle OO.SS. provinciali di Brindisi prima e della scrivente poi. Anche il primario obiettivo affidato alla direzione con al Circolare DCE 01/2020 di implementazione dei moduli operativi di Colonna Mobile non assorbe né supera, ad avviso della scrivente, la necessità dell'adozione del provvedimento specifico citato dalla norma salvo confermare che la citata circolare assuma la valenza di un decreto. Ai fini del definitivo chiarimento su tale punto, si chiede, quindi, copia di tale specifico decreto se già adottato e, nella attualità ritenere, salvo diverso avviso, che il personale specialista possa partecipare ai corsi professionali del tipo di quelli qui in argomento.

Relativamente a quanto precisato circa l'orario di lavoro del personale convocato in missione presso la direzione, la scrivente ritiene che il comma 1) dell'art 30 del CCNL del 24/05/2000 dispone espressamente ed in maniera inequivocabile il passaggio a turno giornaliero del personale turnista mentre il comma 2) del medesimo articolo disciplina il tetto massimo di ore che tale personale deve svolgere nell'ambito settimanale (36 ore) con eventuale superamento di tale limite per le necessità lavorative o formative (in tale caso il dipendente può scegliere il pagamento o inserimento in b.o. per recupero in successivo periodo). In sostanza la dizione "*di norma*" riportata nella nota non indica, ad avviso della scrivente, una tipologia di orario che, nel caso di specie rimane esclusivamente quella disposta dal comma 1) dell'articolo, ma chiarisce la modalità di recupero delle eccedenze orarie spettanti al personale turnista transitato ad orario giornaliero. In soccorso a tale interpretazione interviene il comma 3) del medesimo articolo il quale disciplina ulteriormente le modalità di recupero delle ore eccedenti svolte tra le domeniche (36 settimanali) ed il recupero di eventuali salti programmati del personale turnista transitato ad orario giornaliero giammai, quindi, riferibile a quello convocato con tipologia di orario personalizzato M8 (12 ore) (che si ripete finalizzato nè per attività di soccorso nè per attività addestrative/formative) modificando, di fatto, il numero dei turni annuali da rendere dal momento che

con tale tipologia di orario il personale interessato non rende i turni notturni, nonché confliggere con la procedura di determinazione automatica del riconoscimento delle indennità accessorie (ind. turno, ind. soccorso esterno e indennità di trasferta) a causa della tipologia particolare dell'orario di lavoro extra-procedura.

Inoltre si evidenzia che l'eventuale necessità della direzione evidenziata nella nota di risposta e che al momento non sono note alla scrivente, e che hanno determinato una diversa applicazione dell'orario di servizio e dell'orario di lavoro disciplinati rispettivamente dagli art. 7 ed 8 del CCNL recepito con il DPR 07/05/2008, ad avviso della scrivente, è prerogativa di confronto sindacale (artt. 33 – 34 – 35 CCNL/DPR 07/05/2008).

Ciò precisato, si ritiene che la convocazione presso la direzione dei coordinatori regionali "in missione" con tipologia di orario M8 non rientra, ad avviso della scrivente, nella disciplina dell'articolo 7 (orario di servizio) né dell'art.8 (orario di lavoro) in quanto disciplinato espressamente dall'art. 30 del CCNL sottoscritto in data 24/05/2000.

Per quanto sin qui argomentato e, alla luce delle considerazioni svolte, si chiede alla S.V. di voler svolgere un ulteriore approfondimento su quanto già rappresentato con la nota di riscontro confermando o meno la possibilità che il personale specialista possa partecipare ai corsi in questione nonché la regolarità dell'orario di lavoro applicato al personale convocato in missione presso la direzione

Con immutato spirito collaborativo, in attesa di riscontro, si porgono cordiali saluti.

IL COORDINATORE REGIONALE
Componente Esecutivo Nazionale
FP CGIL VVF Puglia
(Sandro ANELLI)
Documento firmato digitalmente